Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2340

23.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2340 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2026

relativo alla non approvazione dell'estensione dell'uso della sostanza di base *Urtica* spp. conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione ([2]) ha approvato la sostanza di base *Urtica* spp. per l'uso in prodotti fitosanitari in: applicazioni a spruzzo come insetticida su alberi da frutto, legumi secchi e semi oleosi, patate, ortaggi a foglia, colza, ortaggi a radice e tubero, sambuco rosso, rose, *Spiraea* sp.; applicazioni a spruzzo come acaricida su fagioli e viti; applicazioni a spruzzo come fungicida su brassicacee, cucurbitacee, alberi da frutto, viti e patate e applicazioni come copertura del suolo inclusa nel pacciame come fungicida per le colture in campo di pomodori e per le colture in campo e in serra di cetrioli, rose e alberi ornamentali..

(2) Il 26 settembre 2019 la Commissione ha ricevuto da Collot Agriculture una domanda a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativa alla sostanza di base *Urtica* spp. in prodotti fitosanitari. La domanda riguardava la proposta di aggiungere una nuova ricetta per la preparazione della sostanza di base *Urtica* spp. per una serie di usi proposti. La domanda proponeva inoltre nuovi usi dell'*Urtica* spp.: come fungicida sui fagioli comuni contro la diffusione di *Sclerotinia sclerotiorum*, sulle cucurbitacee contro la diffusione di *Erysiphe cichoracearum*, sulle fragole contro la diffusione di *Sphaerotheca macularis* f. sp. *Fragariae*, su tutte le insalate contro la diffusione di *Golovinomyces cichoracearum*, sulle carote contro la diffusione di *Erysiphe heraclei*, e sulle patate contro la diffusione di *Erysiphe cichoracearum*; come insetticida sulle carote contro la diffusione di *Semiaphis dauci* e *Psila rosae*, su tutte le insalate contro la diffusione di *Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Nasonovia ribisnigri, Hyperomyzus lactucae* e *Tetranychus urticae*, sulle fragole contro la diffusione di *Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Nasonovia ribisnigri, Hyperomyzus lactucae* e *Tetranychus urticae*, sulle piante ornamentali contro la diffusione di afidi e acari, sugli asparagi contro la diffusione di *Crioceris asparagi* e sulle patate contro la diffusione di *Aphis nasturtii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae* e *Aulacorthum solani*; e come potenziatore delle difese delle piante negli asparagi.

(3) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di fornire assistenza scientifica. L'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione il 23 marzo 2021 ([3]). La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e il progetto del presente regolamento.

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione, del 9 marzo 2017, che approva la sostanza di base *Urtica* spp. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/419/oj).

([3]) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2021. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for approval of *Urtica* spp. for the extension of use in plant protection as a fungicide on common bean, cucurbits, strawberry, all salads, carrot and potato, as an insecticide in carrot, all salads, strawberry, ornamentals, asparagus and potato, as well as plant strengthener in asparagus. *EFSA supporting publication* 2021:EN-6551. 59 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6551.

(4) Sulla base della relazione tecnica dell'Autorità del 2021, delle osservazioni degli Stati membri, delle risposte dell'Autorità alle osservazioni degli Stati membri e di ulteriori informazioni supplementari fornite dal richiedente per affrontare i punti in sospeso individuati nella relazione tecnica dell'Autorità, la nuova ricetta proposta per la sostanza di base *Urtica* spp. non soddisfa i criteri di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale ricetta prevede la macerazione in acqua della parte aerea dell'ortica e l'aggiunta di lievito (*Saccharomyces cerevisiae*) per facilitare la fermentazione. Come osservato dall'Autorità, *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 è una sostanza attiva approvata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione ([4]). Poiché questa nuova ricetta prevede l'aggiunta di una sostanza attiva che non è una sostanza di base, il prodotto ottenuto per mezzo della nuova ricetta proposta dovrebbe essere considerato un prodotto fitosanitario e pertanto non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5) Le informazioni disponibili non consentono inoltre di concludere che la nuova ricetta per l'*Urtica* spp. destinata all'uso fitosanitario come fungicida soddisfi le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i criteri di approvazione delle sostanze di base, in particolare per quanto riguarda il requisito che la sostanza non abbia né un effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana o degli animali né un effetto inaccettabile sull'ambiente. Non sono state fornite informazioni sufficienti per completare la valutazione del rischio per gli operatori, i lavoratori, i residenti e gli astanti, nonché del rischio per i consumatori e per gli organismi non bersaglio.

(6) L'Autorità ha inoltre concluso che le informazioni fornite a sostegno dell'efficacia dell'uso dell'*Urtica* spp. come corroborante delle piante, nella misura in cui rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, ossia come stimolatore per la difesa delle piante, sono insufficienti.

(7) Non è pertanto opportuno aggiungere alle condizioni d'uso dell'*Urtica* spp. la nuova ricetta né l'estensione degli usi proposte.

(8) Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/419, la norma PP 1/248 «Harmonised system for classification and coding of the uses of plant protection products» è stata approvata dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ([5]). La norma EPPO PP 1/248 mira a fornire un sistema armonizzato per la classificazione e la codifica degli usi dei prodotti fitosanitari al fine di consentire una caratterizzazione coerente in modo che tali usi possano essere chiaramente compresi, confrontati e valutati nei diversi paesi. Per motivi di chiarezza è opportuno modificare l'appendice II del rapporto di riesame per l'approvazione dell'*Urtica* spp. come sostanza di base conformemente alla norma PP 1/248. Di conseguenza, l'elenco degli usi supportati dai dati disponibili dovrebbe essere identificato dai codici EPPO.

(9) L'appendice II del rapporto di riesame per l'approvazione dell'*Urtica* spp. come sostanza di base indica il concentrato dispersibile (DC) come unico tipo di formulazione. La sospensione concentrata (SC) come tipo di formulazione è stata inavvertitamente omessa dall'approvazione originaria a causa di una svista amministrativa. È opportuno correggere tale errore riconoscendo la sospensione concentrata come tipo di formulazione supportata.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione dell'estensione dell'uso della sostanza di base

L'estensione dell'uso della sostanza di base *Urtica* spp. non è approvata.

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/952/oj).

([5]) https://www.eppo.int/media/uploaded_images/ACTIVITIES/plant_protect_products/pp1-248-3-e.pdf.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN